CHE APPROVA MODIFICAZIONI AI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE ESTERNA DELLE GABELLE, DEGLI UFFICI TECNICI DI FINANZA, DEL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEGLI STABILIMENTI, UFFICI E MAGAZZINI DELLE AZIENDE PER I MONOPOLI DEI TABACCHI E DEI SALI, DEL PERSONALE DEGLI ISPETTORI AMMINISTRATIVI DELLE PRIVATIVE E DEL PERSONALE DI RAGIONERIA DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Art. 1 (Disposizioni speciali)

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 1.

Alla prima applicazione dell'ordinamento che e' oggetto della tabella H si osservano le seguenti disposizioni:

a) gli stipendi indicati nell'ultima colonna della presente tabella, segnano, per gli appartenenti ai relativi gradi, il limite massimo della retribuzione conseguibile alla prima applicazione del nuovo ordinamento, anche quando il periodo del servizio effettivamente prestato ecceda quello stabilito per ottenere lo stipendio costituente il limite suddetto.

Per chi raggiunga il detto limite massimo di stipendio l'intervallo di tempo richiesto per il successivo aumento di retribuzione decorre dalla prima applicazione del presente ordinamento.

Per coloro il cui periodo complessivo di servizio sorpassi di almeno tre anni quello stabilito per raggiungere il suddetto limite massimo di stipendio, l'intervallo di tempo occorrente a conseguire l'aumento di retribuzione immediatamente successivo e' ridotto alla meta'.

b) all'attuazione del presente ordinamento i portinai visitatori, gli aiutanti capo laboratorio, le scrivane e le maestre, di cui le tabelle C ed F approvate con la legge 14 luglio 1907, n. 514, passano, salvo la limitazione espressa nel comma a, allo stipendio annuo corrispondente, nella presente tabella, al periodo di servizio effettivo prestato nel grado al quale ciascuno appartiene, e, quando non raggiungano il limite massimo di stipendio conseguibile alla prima applicazione del presente ordinamento, conservano l'eccedenza di servizio che ne risultasse per computarla nel tempo occorrente a conseguire il successivo aumento di retribuzione. A tali effetti nel periodo complessivo di servizio e' considerato anche quello prestato in qualita' di sorvegliante e in qualsiasi altra qualita' che corrisponda ai gradi stabiliti nel presente ordinamento.

c) all'attuazione suddetta gl'inservienti, che appartengono ai ruoli organici delle tabelle,

B, C e D approvate con la legge 14 luglio 1907, n. 514, assumono il titolo di uscieri e passano allo stipendio annuo corrispondente, nella presente tabella, al periodo di effettivo servizio prestato nel grado di inserviente, osservate anche per essi le norme contenute nei precedenti comma a) e b), e considerato in detto periodo di servizio anche quello prestato in qualita' di sorvegliante e in qualsiasi altra qualita' che corrisponda ai gradi stabiliti nel presente ordinamento.

d) gli attuali portinai, visitatori e sorveglianti nelle agenzie per le coltivazioni di tabacco e gli attuali aiutanti alle scritture nelle saline dello Stato, assunti in servizio in conformita' ai regolamenti del personale a mercede giornaliera, approvati coi RR. decreti 22 marzo 1906, n. 163 e 21 giugno 1906, n. 387, conseguono la nomina ministeriale ai rispettivi gradi e passano allo stipendio annuo corrispondente, nella presente tabella, al periodo di effettivo servizio prestato con le attribuzioni suddette, osservate anche per questo personale le norme contenute nei gia' citati comma a e b.

e) gli operai avventizi, assunti con attribuzioni di amanuensi negli uffici delle coltivazioni di tabacco in base all'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 22 marzo 1906, n. 163, e gli amanuensi dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati, che si trovino in servizio negli uffici e magazzini suddetti alla promulgazione della presente legge possono essere nominati «aiutanti due scritture» nella categoria di uffici cui attualmente appartengono con lo stipendio corrispondente, nella presente tabella, al periodo di effettivo servizio prestato in dette qualifiche d'impiego, osservando pure per essi le norme stabilite ai comma a e b, e sempreche' sodisfino alle seguenti condizioni: siano cittadini italiani ed abbiano sempre tenuto condotta regolare; siano riconosciuti di sana ed idonea costituzione fisica, mediante visita medica in uno stabilimento dell'Amministrazione delle privative; posseggano la licenza di ginnasio o di scuola tecnica od il certificato di ammissione all'Istituto tecnico od alla scuola di commercio.

Quelli, fra gli amanuensi suddetti, che non posseggano i titoli di studio richiesti, pur soddisfacendo alle altre condizioni sopra enumerate, possono essere ammessi ad esami di idoneita' che saranno tenuti entro un anno, decorrente dalla promulgazione della presente legge, con programma e norme da stabilirsi dal ministro delle finanze, e, ottenuta l'approvazione in tali esami, essere nominati al grado di aiutanti alle scritture.

Versione in vigore dal 29 giugno 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle privative e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze

Estremi	Legge 5 giugno 1913, n. 541
Partizione	Disposizioni speciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-modificazioni-ai-ruoli-organici-del-personale-dell/disposizioni-speciali-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

personale degli ispettori amministrativi delle privative e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze · Art. 1 (Disposizioni speciali)

personale degli ispettori amministrativi delle privative e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze · Art. 1 (Disposizioni speciali)

personale degli ispettori amministrativi delle privative e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze · Art. 1 (Disposizioni speciali)